punibili dalle leggi? Si metteranno nella stessa condizione dei nostri ministri responsabili? Questo io credo che non sia nell'intenzione della Camera.

Dunque mi pare che noi siamo in un equivoco; che il Ministero e la Commissione sostengono l'articolo 10 della legge, perchè lo intendono in quest'ultimo senso, e gli onorevoli Mancini e La Spada lo combattono, perchè lo intendono in un altro affatto diverso. Io credo che bisogna chiarire questo equivoco, e rendere più esplicita la disposizione della legge.

E parmi che di questo si possa venire a capo aggiungendo una semplice parola, e dicendo « che saranno immuni da tutte quelle molestie ivi espresse coloro che partecipano in Roma alla emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede. » Vuol dire che coloro che hanno consigliato il Pontefice, coloro che hanno aggiunta la loro firma a questi atti, coloro che si sono prestati alla loro pubblicazione ed affissione, come è stato disposto nell'articolo precedente, questi saranno impuniti; pel contrario, quelli che si presteranno a tradurre in atto le disposizioni di questi ordinamenti della Santa Sede, quando quegli atti importino per sè un reato, andranno soggetti alla legge penale.

Parmi che così l'equivoco sarebbe tolto, e che da tutte le parti della Camera, per essere coerenti a noi medesimi, si possa votare l'articolo coll'aggiunta di questa semplicissima parola.

PRESIDENTE. Ora veniamo ai voti.

LANZA, *presidente del Consiglio.* Chiedo di parlare.

L'onorevole Ugdulena ha spiegato in modo chiaro quale deve essere il significato dell'articolo 10, ed il Ministero non gli ha mai dato altra interpretazione.

Esso non ha ritenuto mai che questo articolo potesse significare diversamente da quanto venne recentemente espresso dall'onorevole Ugdulena.

E diffatti, signori, se voi avete la compiacenza di leggere la prima formola del progetto del Ministero, vedrete che in essa è meglio precisato il senso, e ciò appunto conformemente al significato che venne dato all'articolo dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole Ugdulena. Giacchè in questa formula, prima di tutto si limita questa specie di prerogativa unicamente agli ecclesiastici i quali siano tenuti a compartecipare a questi atti del Pontefice; in secondo luogo si vede chiaro che si tratta unicamente degli atti che emanano dal Sommo Pontefice e dalle sacre congregazioni, non dell'esecuzione dei medesimi.

Comunque sia, il Ministero crede di dovere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Ugdulena, perchè concorre a precisare meglio il significato di questa disposizione di legge. Che anzi io proporrei ancora un'altra piccola modificazione, sempre coll' intendimento di più chiaramente definire il senso di questo articolo; io proporrei, a nome del Ministero, e credo che la Commissione vi acconsentirà, che si dicesse:

« Gli ecclesiastici, che per ragioni del proprio uffizio (così si comincia a restringere il numero degli ecclesiastici, i quali godrebbero di questa specie di prerogativa), gli ecclesiastici, che per ragioni del proprio uffizio partecipano in Roma alla preparazione ed all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, ecc. »

In questo modo, mi pare, è limpidamente indicato che qui non si tratta dell'esecuzione, ma unicamente della preparazione e dell'emanazione di questi atti.

In quanto poi all'esecuzione, è evidente che, se per eseguire questi atti si commette un reato previsto dalle nostre leggi, coloro che lo commettono debbono essere passibili delle pene portate dalle nostre leggi.

A me pare che, dopo queste spiegazioni, debbano svanire tutti i timori che si sono manifestati, che si voglia cioè con quest'articolo dare un'immunità a tutto il clero, il quale in un modo diretto od indiretto possa partecipare tanto alla compilazione, quanto all'emanazione ed all'esecuzione di questi atti del Pontefice e delle sacre congregazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi.

CRISPI. Io non ho parlato sul secondo paragrafo dell'articolo 10, appunto perchè la prima parte dell'articolo stesso era tanto importante da occupare molto la Camera. Tuttavia, dopo le parole dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, mi pare che qualche osservazione sia necessaria.

Il ministro disse che questo paragrafo venne scritto appunto perchè il Governo vuole rinunziare a quel diritto che esso ha sugli stranieri. In verità io non riconosco cotesto diritto, perchè non conosco alcuna legge che dia al potere esecutivo facoltà speciali sopra gli stranieri. Al contrario, giusta l'articolo terzo del Codice civile, noi abbiamo che lo straniero è ammesso a godere degli stessi diritti civili attribuiti ai cittadini. Lo straniero in Italia, meglio che negli altri paesi di Europa, è equiparato ai nazionali; egli gode di tutti i diritti civili, e non è escluso che dall'esercizio dei diritti politici.

Lo straniero può essere espulso dal regno allora soltanto che, condannato in conseguenza di un reato, ha espiato la pena; in questo caso può essere messo ai confini. Finchè uno straniero non ha commesso un reato, il Governo non può cacciarlo dal regno, ed ove lo facesse, violerebbe l'articolo 3 del Codice civile.

Noi non siamo nè in Francia nè in Inghilterra. Su siffatta materia il nostro paese ha fatto un gran progresso. Le nostre leggi per gli stranieri sono informate ai buoni principii della ragione civile, e non se ne fa dipendere l' applicazione da condizioni di reciprocità. Le nostre leggi hanno stabilito nel 1865 che tra gli stranieri ed i nazionali non avvi differenza alcuna per quanto riguarda il godimento dei diritti civili.

Ora, poichè l'onorevole ministro guardasigilli ha difeso il secondo paragrafo dell'articolo, deve dirmi con